

Concorso 2025
POLIZIA di STATO
COMMISSARI

MANUALE DI **TEORIA E QUIZ**
PER LA **PROVA PRESELETTIVA** E LE **PROVE SCRITTE**

NLD
CONCORSI

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Con la disposizione in esame è incriminata la violenta manomissione dell'altrui persona, implicante una sensazione fisica dolorosa, senza tuttavia che abbia a determinarsi la malattia, che comporta la consumazione del delitto di **lesioni** (*reato di mera condotta*). L'assenza di quest'ultima costituisce il **requisito negativo** del delitto di percosse: ben si comprende, allora, che dalla nozione di malattia e della sua effettiva estensione, dipende l'ambito di configurabilità del delitto.

■ Le percosse **si consumano** nel momento in cui si realizza l'**ultimo atto violento**; è configurabile il **tentativo**, benché non sia sempre agevole distinguerlo dal tentativo di lesioni.

■ Il **dolo** è **generico** e consiste nella rappresentazione e volizione di tenere una condotta violenta tale da cagionare solo una sensazione dolorosa.

■ Il secondo comma dell'art. 581 c.p., in speciale applicazione dell'art. 84 c.p., limita l'**assorbimento della violenza fisica in altri reati**, di cui sia elemento costitutivo o circostanza aggravante, ai soli casi in cui non superi il grado di intensità delle percosse.

► **2.7. Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.). Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583- quater). Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Lesioni personali stradali (art. 590-bis)**

A) Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.).

■ L'art. 582 c.p. delinea le prime due fattispecie di lesioni:

- **lievi o semplici**, descritte dal comma 1, sono caratterizzate da una malattia di durata compresa fra i 21 e i 40 giorni;

- **lievissime**, descritte dal comma 2, si riferiscono ad una malattia che dura al massimo 20 giorni.

Le due fattispecie sono soggette alla **medesima pena** (da sei mesi a tre anni), ma fino all'intervento del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma **Cartabia**), si distinguevano in punto di **procedibilità**, atteso che le lesioni **lievissime** erano perseguibili a **querela** di parte (purché non ricorrano le aggravanti descritte dall'art. 577, né dal n. 1 degli artt. 583 e 585).

La novella ha **ampliato il regime di procedibilità a querela**, riferendolo indistintamente alle lesioni lievi e lievissime, mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p.

È fatta salva la procedibilità d'ufficio *“se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità”*.

Il Decreto **correttivo** Cartabia ha eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-octies), in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-quater. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è **procedibile d'ufficio** anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni e, in virtù dell'art. 1, comma 01, D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, conv. con modif. in **L. 18 novembre 2024, n. 171**, nei confronti di chi svolga servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente nell'esercizio o a causa di tali attività.

■ Quanto al concetto di **malattia**, non agevole ne è stata la ricostruzione.

La giurisprudenza tradizionale, sulla scia della relazione ministeriale sul progetto del codice penale, la identifica in **qualsiasi alterazione**, vuoi **anatomica**, vuoi **funzionale, dell'organismo**, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali: aderendo ad una nozione così estesa si finisce per ricondurre nell'ambito di operatività della previsione in esame anche il fatto di chi cagiona mere ecchimosi, ematomi, contusioni o escoriazioni. Si tratta di un approccio destinato ad estendere la latitudine applicativa della fattispecie di lesioni: da un lato, riducendo i margini di utilizzabilità della finitima fattispecie di percosse; dall'altro, comportando la sussumibilità nella disposizione degli interventi medico-chirurgici, che determinano pur sempre una menomazione

anatomica, ancorché funzionale al miglioramento delle condizioni di salute, con conseguente necessità di rinvenire una causa di giustificazione che autorizzi l'attività.

In dottrina e nella giurisprudenza (*Cass., S.U. 2437/2009*), tale ricostruzione è apertamente contestata, rilevando che il significato medico od ordinario del termine evoca la produzione di una **perturbazione funzionale** (solo eventualmente anatomica), qualificando la malattia come **un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo**. Oltre ad estendere i margini di applicazione del reato di percosse, tale impostazione comporta l'impossibilità di sussumere l'attività medico-chirurgica nella fattispecie di lesioni, laddove gli interventi abbiano esito fausto.

■ Quanto alla **struttura del reato**, al di là dell'improprietà della definizione legislativa laddove pare ipotizzare un duplice evento (la lesione e, quale conseguenza di questa, la malattia), si tratta di **reato ad evento unico**, costituito dalla **sola malattia** nel corpo o nella mente, e **a forma libera**, posto che è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a cagionare la malattia.

■ Il delitto **si consuma** appena insorge la malattia. È ammessa la configurabilità del **tentativo**, pur non essendo agevole distinguerlo dalle percosse.

■ Trattasi di reato a **dolo generico**.

■ L'art. 585 c.p. dichiara applicabili le **circostanze aggravanti** previste dagli artt. 576 e 577 c.p. in relazione all'omicidio.

Il codice, all'art. 583 c.p. prevede poi due **forme aggravate di lesioni**:

a) si parla di lesioni **gravi**:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) si parla di lesioni **gravissime**, nel caso in cui si verifichi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, o lo sfregio permanente del viso (n. abrogato dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, la quale, contestualmente ha introdotto nel c.p. l'art. 583-*quinqüies* che punisce la *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*).

B) Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583-*quater*).

■ La **L. 26 maggio 2023, n. 56**, di conversione con modificazioni del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 oltre a novellare la **rubrica** della dell'art. 583-*quater* (aggiungendo le parole "gravi o gravissime"), per meglio definirne il perimetro applicativo, è intervenuta, modificandolo, sull'apparato sanzionatorio previsto dal comma terzo. mentre l'art. 1, comma 01, D.L. 1° ottobre 2024, n. 137, conv. con modif. in **L. 18 novembre 2024, n. 171**, ha inserito nel comma 2, in sede di conversione, le parole «e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente. Nell'ipotesi, infatti, di lesioni *cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività*, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. In caso, invece, di lesioni personali gravi o gravissime restano ferme le pene previste dal primo comma. L'art. 583-*quater*, co. 1, prevede un regime sanzionatorio differenziato a seconda che le *lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive*, siano gravi o gravissime. Nel primo caso, è prevista la pena della reclusione da quattro a dieci anni, nel secondo, il fatto è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

C) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

La fattispecie di cui all'art. 590 c.p. presenta i medesimi elementi costitutivi di quella *ex art.* 582 c.p., dalla quale si differenzia per il solo **profilo psicologico**, essendo richiesta la **colpa**.

■ L'art. 590, co. 3, c.p. prevede un **inasprimento sanzionatorio** nelle ipotesi in cui le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**, ovvero costituiscano conseguenza della violazione di **norme per la prevenzione degli infortuni**: ipotesi a lungo equiparata alla violazione del **codice della strada**, che è stata recentemente espunta in ragione della contemporanea introduzione del reato di lesioni personali stradali.

D) Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). Le novità della L. 25 novembre 2024, n. 177.

■ La fattispecie in esame è stata introdotta dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, contestualmente all'**omicidio stradale** (art. 589-bis c.p.), con il quale presenta un evidente parallelismo, che consente di rinviare al precedente § 2.1. per l'esposizione degli elementi che caratterizzano la figura rispetto alle lesioni colpose *tout court*, oltre che per l'esame della disciplina in tema di circostanze e di concorso di reati. L'art. 2, comma 3, **L. 25 novembre 2024, n. 177** ha aggiunto al co. 1 il seguente periodo: Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali (la stessa legge, analogamente, al delitto di cui all'art. 589 bis c.p., elimina l'espresso riferimento all'art. 187 codice della strada dal comma della disposizione in esame). Resta da segnalare che il delitto disciplinato dall'art. 590-bis, di natura speciale rispetto alle lesioni colpose, può configurarsi soltanto laddove le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**. La causazione di lesioni lievi o lievissime per effetto della violazione del codice della strada resterà dunque soggetta all'art. 590 c.p.

■ Fino all'intervento del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma **Cartabia**), il delitto era procedibile **d'ufficio**, mentre **oggi è procedibile a querela**, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi successivi al primo. Dunque, in presenza di circostanze aggravanti diverse da quelle contemplate dall'art. 590 bis c.p. (ad esempio, in presenza della circostanza di cui all'art. 590 ter c.p.), stante il divieto di analogia in *malam partem*, si deve ritenere che la fattispecie sia ancora procedibile a querela di parte.

► 2.8. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.). La proroga del D.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe)

La legge 8 marzo 2017, n. 24 ha introdotto nel c.p. l'art. 590-sexies a mente del quale: "*Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto*".

L'intera portata innovativa della riforma si concentra nel capoverso dell'art. 590-sexies c.p., che ritaglia l'area di penale responsabilità del medico al ricorrere di tre requisiti:

- a) l'evento si realizzi a causa di **imperizia**;
- b) risultino rispettate le raccomandazioni contenute nelle **linee guida** – individuate e validate nei termini sopra riferiti – oppure, in assenza di queste, nelle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) le raccomandazioni veicolate dalle linee guida si mostrino **adeguate alle specificità del caso concreto**. Se quindi, per un verso, viene espunto qualunque riferimento alla gravità della colpa, per l'altro, l'irresponsabilità penale risulta oggi espressamente circoscritta ai soli casi di imperizia.

Il vero punto di criticità della previsione che si esamina, tuttavia, attiene alla condizione – prescritta perché si possa fruire dell'introdotta causa di non punibilità – della **adeguatezza** delle linee guida osservate dal sanitario alle specificità del caso concreto.

Chiamate a dirimere un contrasto subito emerse nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770) sono intervenute nel difficile tentativo di bilanciare le esigenze di non svilire la portata della novità normativa e di non incorrere in letture incompatibili con il quadro costituzionale. La sentenza rimarca che il presupposto di operatività della previsione in esame risiede nella **causazione dell'evento per colpa da imperizia**: con la precisazione, tuttavia, che l'errore del sanitario non può radicarsi nella fase di selezione delle linee guida, indirizzandosi unicamente sul momento della attuazione di linee guida previamente scelte sulla scorta delle peculiarità del caso